

**Criteria, condizioni e modalità per lo svolgimento dell'attività di riscossione cumulativa della tassa automobilistica**

Il presente documento contiene i requisiti, le condizioni e le modalità per lo svolgimento dell'attività di riscossione della tassa automobilistica versata in modalità cumulativa dai soggetti individuati dalla d.g.r. 23 dicembre 2015, n. 4673.

Sono abilitati allo svolgimento dell'attività di riscossione della tassa automobilistica in modalità cumulativa i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 "*Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.*", già abilitati allo svolgimento, in convenzione con Regione Lombardia, delle attività di riscossione e assistenza ai contribuenti in materia di tassa automobilistica.

Condizioni:

- apertura di uno specifico conto corrente bancario intestato allo Studio di Consulenza, *senza facoltà di prelievo per l'intestatario* e con facoltà di prelievo esclusiva a favore di Regione Lombardia mediante procedura di addebito SEPA;
- sottoscrizione del mandato per consentire a Regione Lombardia di richiedere, su tale conto corrente, l'addebito, mediante procedura SEPA, delle somme settimanalmente riscosse;
- attivazione di casella di posta elettronica certificata (PEC) per la corrispondenza con Regione Lombardia;
- adesione in forma scritta al presente documento da inviarsi a Regione Lombardia tramite PEC.

Modalità operative:

- la riscossione della tassa automobilistica con modalità cumulativa si effettua solamente attraverso l'utilizzo della procedura dedicata e della banca dati messe a disposizione da Regione Lombardia con modalità web-service, attraverso il Gestionale Tassa Auto (di seguito GTA). La riscossione è limitata al parco veicolare dei soggetti che abbiano aderito al pagamento cumulativo ai sensi della dgr 23 dicembre 2015, n. 4673 e che, per ciò, abbiano conferito specifico mandato allo Studio di Consulenza;
- l'operatività delle credenziali d'accesso alla procedura di riscossione con modalità cumulativa è subordinata alla trasmissione a Regione Lombardia del mandato conferito dal soggetto tenuto al pagamento con la relativa comunicazione del codice fiscale o dei codici fiscali in caso di incorporazione;
- lo Studio di Consulenza rilascia la ricevuta di pagamento previa verifica della corrispondenza tra l'importo versato sull'apposito conto corrente dal soggetto che abbia aderito al pagamento cumulativo ai sensi della dgr n. 4673/2015 e quanto effettivamente dallo stesso dovuto;
- la consultazione della banca dati della tassa automobilistica regionale, al fine di verificare la corretta posizione tributaria nei versamenti, è limitata ai veicoli di proprietà del soggetto che ha conferito apposito mandato all'intermediario della riscossione;
- qualora Regione Lombardia non riuscisse ad incassare le somme attraverso la procedura di addebito SEPA per mancata corrispondenza degli importi versati con quelli dovuti o per qualsivoglia altro motivo, anche di ordine tecnico, non dipendente dalla Regione, le corrispondenti operazioni di pagamento saranno annullate e le relative ricevute di versamento rilasciate dovranno essere restituite a Regione;
- ogni variazione riguardante dati e condizioni in essere alla data di sottoscrizione dell'adesione alla procedura di riscossione in modalità cumulativa dovrà essere segnalata a Regione Lombardia con Posta elettronica Certificata entro 10 giorni dal suo verificarsi;
- i dati resi disponibili da Regione Lombardia devono essere utilizzati per i soli fini connessi con lo svolgimento delle attività inerenti la riscossione della tassa automobilistica con modalità cumulativa, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 30 Giugno 2003, n° 196;
- lo Studio di Consulenza deve assicurare la disponibilità di adeguato personale per tutte le bonifiche che si rendessero necessarie alle posizioni tributarie contenute nell'archivio regionale

della tassa auto al fine di permettere il corretto assolvimento dell'obbligo da parte del soggetto dal quale hanno ricevuto mandato.

Decadenza e recesso:

- in caso di mancato riversamento o in caso di rifiuto alla restituzione delle ricevute annullate, a seguito del mancato riversamento da parte dello Studio di consulenza, quest'ultimo decade definitivamente e irrevocabilmente dall'abilitazione alla riscossione in modalità cumulativa, salvo che ricorrano ragioni tecniche di malfunzionamento dei sistemi, non addebitabili alla volontà dello Studio medesimo, qualora non si attivi, entro 30 giorni, per garantire alla Regione un introito corrispondente a quello dovuto;
- in caso di attivazione di altra modalità di riscossione cumulativa lo Studio di Consulenza aderente alle condizioni del presente atto non potrà più utilizzare la modalità ivi indicata (web-service, attraverso GTA) e per questo nulla avrà a pretendere;
- lo Studio di Consulenza aderente può recedere dall'adesione alla procedura di riscossione della tassa automobilistica in modalità cumulativa mediante preavviso scritto di almeno 10 giorni lavorativi, da inoltrarsi a mezzo PEC e previo riversamento delle somme incassate per conto della Regione.